

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Principi

I contribuenti che svolgono un'attività lucrativa indipendente o dirigono un'impresa individuale oppure partecipano a una società di persone devono procedere alla chiusura dei conti per ogni anno civile e alla fine dell'assoggettamento. Essi devono allegare alla dichiarazione d'imposta i conti annuali firmati (bilanci, conti profitti e perdite, allegato) oppure, se secondo il Codice delle obbligazioni non sussiste alcun obbligo di tenere libri contabili, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (art. 125 cpv. 2 LIFD). Inoltre, si deve allegare il questionario alla dichiarazione d'imposta, di cui fa parte integrante. Per i contribuenti esercitano un'attività indipendente nell'ambito dell'agricoltura e della silvicoltura è disponibile un questionario separato.

2. Nuovo diritto contabile

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto contabile, introdotto nel Codice delle obbligazioni. Il nuovo diritto contabile viene applicato per la prima volta agli esercizi che iniziano due anni dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 1° gennaio 2015.

Secondo il nuovo diritto contabile si deve distinguere tra:

- imprese individuali e società di persone con una cifra d'affari di almeno 500 000 franchi. Conformemente all'articolo 957 capoverso 1 CO esse devono tenere la contabilità commerciale (art. 957a segg. CO);
- imprese individuali e società di persone con una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi. Secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO esse devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (contabilità semplificata). Si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti (art. 957 cpv. 3 CO). Tuttavia, le imprese individuali e le società di persone con una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi possono optare volontariamente per la tenuta della contabilità commerciale.

3. Questionario per i contribuenti con professione indipendente aventi una contabilità commerciale

Cifra 2

Oneri non consentiti dall'uso commerciale

I costi addebitati al conto profitti e perdite che non sono deducibili a fini fiscali come premi di assicurazioni private e imposte nonché le quote private alle spese generali devono essere dichiarate ai numeri a–k.

Cifra 4

Prelevamenti in natura non allibrati

Per la valutazione di prestazioni in natura si devono applicare i parametri come da promemoria N1/2007 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Cifra 12/13

Indicazioni sulle scorte di merci

Per le rettifiche di valore sulle scorte di merci e gli ammortamenti per le perdite di valore dovute all'utilizzazione o al tempo sugli attivi dell'impresa conformemente all'articolo 960a capoverso 3 CO si devono compilare le rispettive rubriche ai cifre 12 e 13.

4. Questionario per i contribuenti con professione indipendente aventi una contabilità semplificata

Cifra 1

Prelevamenti in natura

Per la valutazione di prestazioni in natura si devono applicare i parametri come da promemoria N1/2007 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Cifra 8

Quote private

Le quote private alle spese d'automobile e ad altre spese generali allibrati come spese generali dell'azienda devono essere dichiarate al cifra 8.

Cifra 9

Ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti

Per gli ammortamenti e le perdite di valore dovute all'utilizzazione o al tempo sugli attivi dell'impresa si devono compilare le relative rubriche al cifra 9.

5. Imprese individuali e società di persone con contabilità commerciale

Oltre alla dichiarazione d'imposta e al questionario 15, gli indipendenti che tengono una contabilità commerciale devono presentare il conto annuale firmato conformemente all'articolo 958 CO, che comprende bilancio, conto economico e allegato. Le imprese individuali e le società di persone possono rinunciare all'allestimento dell'allegato se non sono tenute a presentare i conti conformemente alle disposizioni applicabili alle grandi imprese.

6. Imprese individuali e società di persone con contabilità semplificata

Oltre alla dichiarazione d'imposta e al questionario 15a, gli indipendenti che tengono una contabilità semplificata devono presentare le distinte firmate degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

BASI LEGALI

1. Obbligo di conservare i documenti e i giustificativi nonché di allestire estratti e rendiconti

I contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione d'imposta i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) oppure, se manca una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati. I documenti e gli altri giustificativi relativi all'attività indipendente devono essere conservati per dieci anni. Se non viene tenuta una contabilità, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- Le **entrate** e le **uscite** devono essere registrate in modo completo, continuo (giornaliero) e conforme al vero. Esse vanno saldate regolarmente, almeno una volta al mese (una volta alla settimana per il libro di cassa), per controllo. Gli estratti relativi alle uscite devono menzionare, oltre alla data e al nome del destinatario, la natura dell'uscita (genere di spesa).

- Alla **fine dell'anno** (civile o commerciale) devono essere allestite distinte complete delle **scorte di merci e delle installazioni professionali** (inventari), dei **crediti verso i clienti** (debitori) e degli **altri crediti** (banche, posta ecc.) nonché di tutti i **debiti**.

2. Obbligo di fornire informazioni

- **del contribuente:** l'autorità di tassazione può richiedere che il contribuente presenti i libri, i documenti e le prove in suo potere, come pure i certificati e le distinte che egli è tenuto a procurarsi o ad allestire e che possono essere importanti ai fini della tassazione. In particolare il contribuente, su richiesta dell'autorità di tassazione, deve indicare il nome delle persone con le quali ha concluso atti giuridici o alle quali ha fornito prestazioni valutabili in denaro; egli informa sui rapporti contrattuali con tali persone, nonché sulle prestazioni e le pretese reciproche che ne derivano.
- **di terzi:** le persone che sono o sono state in rapporto contrattuale con il contribuente devono rilasciargli, su richiesta, un certificato di tale rapporto e delle pretese e prestazioni reciproche che ne derivano. Se, nonostante diffida, il contribuente non produce una tale attestazione, l'autorità di tassazione può richiederla a terzi.

Il segreto professionale tutelato dalla legge è salvo in ambedue i casi.

3. Segreto professionale

Nella propria causa non si può invocare il segreto professionale. Pertanto, il contribuente non può, invocando l'obbligo del segreto nei confronti di terzi, rifiutare di presentare la propria contabilità (essa può essere strutturata in modo da conservare il suo valore probatorio, pur garantendo il segreto professionale), estratti del conto corrente postale o bancario. Se, per rispetto nei confronti dei clienti, il contribuente rinuncia alla presentazione dei mezzi di prova, deve sopportarne le conseguenze che risultano per la sua propria tassazione.

4. Sanzioni penali in caso di contravvenzione

I contribuenti che intenzionalmente o per negligenza violano l'obbligo di consegnare la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata possono essere puniti con una multa sino a 10 000 franchi.

I contribuenti che intenzionalmente o per negligenza fanno in modo che **una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta** sono tenuti a pagare l'imposta sottratta, compresi gli interessi. Essi sono inoltre puniti con una multa che può essere aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta. Nel caso di **tentativo di sottrazione** la multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.

Chiunque intenzionalmente **istiga** a una sottrazione d'imposta, **vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa**, è punito con una multa sino a 50 000 franchi indipendentemente dalla punibilità del contribuente e **risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta**.

Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta o un tentativo di sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è inoltre punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.